



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 17 del 19 gennaio 2022.

“Approvazione disegno di legge: 'Norme complementari alle misure finanziarie per il 2022’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023';

VISTA la legge regionale 26 novembre 2021, n. 30: “Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 35: 'Variazioni al bilancio della regione per il triennio 2021-2023';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 16 maggio 2019: “Istituzione Ufficio speciale 'Recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei conti’”;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTO il disegno di legge 'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022', approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 579 del 27 dicembre 2021 e depositato all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha assunto il numero d'ordine 1140;

VISTO il disegno di legge: 'Norme complementari alle misure finanziarie per il 2022', predisposto dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge: 'Norme complementari alle misure finanziarie per il 2022' nel testo che, unitamente alla relazione, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

AM

DDL

“Norme complementari alle misure finanziarie per il 2022”

RELAZIONE

Il presente disegno di legge propone alcune norme ordinamentali, che non comportano nuovi oneri per il bilancio regionale.

In particolare:

All'art. 1 si propone l'accorpamento di due uffici speciali, che muove dall'esigenza di conseguire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, nonché una riduzione degli oneri a carico del bilancio regionale in coerenza con gli impegni assunti dalla Regione nell'ambito dell'Accordo con lo Stato in materia di contenimento della spesa pubblica regionale.

L'art. 2 prevede il parziale superamento dell'ultra decennale blocco delle assunzioni, che ha ridotto sensibilmente la forza lavorativa all'interno delle società regionali, compromettendone lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale. Le modalità previste peraltro non comportano un aggravio di costi per il sistema pubblico allargato, ma consentono una razionalizzazione delle risorse umane che può comportare la riduzione graduale della spesa complessiva.

L'art. 3 propone il recepimento nell'ordinamento regionale della norma che ha per oggetto scopi ben definiti, fra i quali la prevenzione del consumo di suolo, rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico e garantire l'adeguamento degli stadi agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche.

Gli interventi di cui sopra possono essere realizzati superando le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, in particolare “in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del D. Lgs. 42/2004 (Cfr. d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, agli artt. 10 (Beni culturali), 12 (Verifica dell'interesse culturale), 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 140 (Dichiarazione di notevole ~~interesse pubblico e relative misure di conoscenza~~), e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria.

L'art. 4 prevede interventi urgenti per le aree degradate della Città di Messina, in particolare la deroga per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti con gravi disabilità e la predisposizione di un piano di rigenerazione urbana che includa interventi per l'individuazione di strutture abitative, finalizzata alla cessione dell'intera proprietà degli alloggi già acquistati ed assegnati e per individuare i soggetti assegnatari legittimati al relativo acquisto.

L'art. 5 prevede che debbono considerarsi spese di investimento quelle che determinano un incremento del patrimonio dell'ente e/o azienda di riferimento che intervengono nel processo produttivo di un'azienda o di un ente ancorché riguardanti la diffusione della cultura e della conoscenza, tale previsione si riconduce ai principi di cui all'art. 4 ed all'allegato 6 del Decreto Legislativo n. 118/201, di cui si vuole rimarcare la valenza al fine di incrementare l'investimento nel valore cultura.



L'art. 6 propone l'istituzione della figura dello Psicologo delle cure primarie per garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie, unitamente al sostegno dei bisogni assistenziali e socio-assistenziali emersi a seguito del Covid 19. Gli interventi previsti sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e nella stesura della norma si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione con nota prot. n. 696/GAB del 12 gennaio 2022.

L'art. 7 propone di sviluppare il sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Inoltre, attraverso gli stanziamenti ordinariamente previsti in bilancio del Fondo per il cofinanziamento regionale, si offre l'opportunità di partecipare ai bandi ministeriali specificatamente destinati, senza oneri aggiuntivi.

L'art. 8 amplia in maniera più moderna la definizione di bene culturale e le conseguenti prospettive di tutela e valorizzazione dell'identità siciliana, che portano necessariamente al superamento della mera tutela del patrimonio culturale materico, per proiettarlo verso la sua più ampia accezione di dimensione globale.

L'art. 9 al fine quindi di superare la difficoltà che possono riscontrare le imprese siciliane in relazione alla norma in oggetto (art. 5, comma 12, L.R. 9/2020) e di adeguare la stessa al principio della cumulabilità delle agevolazioni già recepito dalla richiamata Circolare n. 33/2021, propone l'abrogazione della parte di comma 12 che prevede il divieto di cumulo e la sua sostituzione.

L'Art. 10 ha parimenti natura ordinamentale. Si premette che con sentenza n. 666/2021, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha evidenziato, stante l'attuale quadro normativo, l'incompetenza della Regione Siciliana in materia di determinazione tariffaria per il segmento di sovra ambito (adduzione di acqua per fini idropotabili su scala pluriprovinciale). Pertanto, il presente articolo, nell'integrare l'art.2 della l.r.19/2015, provvede a individuare nell'Amministrazione Regionale il soggetto competente alla predetta determinazione tariffaria, nella considerazione che trattasi di schemi tariffari riferiti ad opere di proprietà della Regione Siciliana, come definite dall'art.9 della l.r.11/2002 e gestite da società partecipata, vincolata convenzionalmente con la Regione.

Segnatamente, le nuove disposizioni prevedono che, su proposta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Giunta regionale determini lo schema regolatorio e la proposta tariffaria nel

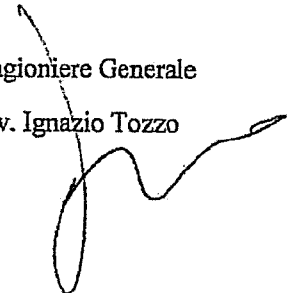
rispetto delle modalità e delle indicazioni del Modello Tariffario ARERA.

Per consentire la democratica partecipazione del territorio al processo decisionale della Giunta di Governo è richiesto il parere obbligatorio, ma non vincolante di un apposito Collegio composto dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dai 9 Presidenti delle Assemblies Territoriali idriche provinciali.

Dal presente Disegno di legge non scaturiscono oneri a carico del Bilancio della Regione Siciliana.

Il Ragioniere Generale

Avv. Ignazio Tozzo



DDL

"Norme complementari alle misure finanziarie per il 2022"

Art. 1

Accorpamento Uffici Speciali

L'Ufficio speciale Recupero Crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 193 del 16 maggio 2019, è soppresso e le funzioni e i compiti allo stesso ascritti, unitamente al personale in servizio, sono trasferiti all'Ufficio speciale di cui all'articolo 20, comma 6-ter, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni che assume la denominazione di Ufficio Speciale delle Liquidazioni e delle Esecuzioni delle pronunzie della Corte dei Conti.

Art. 2

Disposizioni per le società partecipate

Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, le Società in controllo pubblico possono procedere, a decorrere dall'anno 2022, a nuove assunzioni a tempo indeterminato, utilizzando il novanta per cento delle risorse disponibili per fuoriuscite di lavoratori nel triennio 2019-2021, al netto di eventuali assunzioni effettuate nel medesimo periodo, sulla base di uno specifico piano sottoposto alla valutazione dell'Assessorato regionale dell'Economia, ed approvato dalla Giunta regionale. Il fabbisogno assunzionale deve essere rivolto, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 6 bis dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, prioritariamente al personale iscritto nell'Albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e solo in mancanza di figure professionali idonee, rivolto all'esterno con le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2-ter. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 64 della legge regionale. 12/8/2014 n. 21 sono abrogati.

2-quater. Le assunzioni sia tempo indeterminato che determinato, fermo restando quanto previsto al comma 2-bis per la prima tipologia, possono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- fatte salve eventuali deroghe, siano comunque rispettati i limiti di spesa previsti dal comma 2 del presente articolo;*
- il piano assunzionale sia coerente con la dotazione/pianta organica approvata dalla società e con le linee di attività da realizzare;*
- sia garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio, che dovrà essere asseverato dall'organo di controllo interno."*



Art. 3

Recepimento art. 62 del Decreto Legge n. 50/2017

Nella Regione siciliana trova applicazione l'articolo 62 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni ed a tal fine le funzioni attribuite dallo stesso articolo al Ministero della Cultura e al Ministero del Turismo sono svolte rispettivamente dall'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana e dall'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Art. 4

Interventi urgenti per le aree degradate della città di Messina

All'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

5. Nelle more della completa riqualificazione dell'area e della completa rimozione delle costruzioni precarie e delle baracche esistenti e censite, il Prefetto di Messina, nella qualità di Commissario straordinario nominato dal Governo ai sensi della Legge n. 76/2021, dispone, anche in deroga a quanto già disposto dall'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, l'assegnazione prioritaria degli alloggi ai nuclei familiari composti da almeno un componente affetto da constatate disabilità o patologie gravi che rendano incompatibile il procrastinarsi della dimora abituale negli alloggi fatiscenti ubicati nelle aree sottoposte a risanamento.

Alla l. r. 6 luglio 1990, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 7 bis

- 1. L'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a predisporre un piano di rigenerazione urbana che includa interventi per l'individuazione di strutture abitative, per la cessione dell'intera proprietà degli alloggi già acquistati ed assegnati e per individuare i soggetti assegnatari legittimati al relativo acquisto.*
- 2. Gli assegnatari degli alloggi e/o i loro familiari conviventi, che non risultino morosi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti, sono legittimati all'acquisto degli immobili destinati alla propria residenza.*

Art. 5

Norme per la diffusione della cultura e della conoscenza

L'acquisto di libri per biblioteche pubbliche e raccolte di pubbliche amministrazioni, di giornali e periodici per emeroteche e di opere d'arte per musei e pinacoteche è considerata spesa per investimento.

Art. 6

Finalità ed istituzione della figura dello Psicologo delle cure primarie

La Regione Siciliana, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, per garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie, istituisce a sostegno dei bisogni assistenziali e socio-assistenziali emersi a seguito del Covid 19 il servizio di Psicologia delle cure primarie, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

2. Il servizio di Psicologia delle cure primarie ha la finalità di sostenere ed integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base e socio-assistenziali dei cittadini siciliani.

3. Il servizio di Psicologia delle cure primarie è realizzato da ciascuna Azienda sanitaria provinciale (ASP) a livello dei distretti sanitari di base. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale denominati di seguito Psicologi di base. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore per la Salute e dell'Assessore per la Famiglia le Politiche Sociali e per il Lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita delibera di Giunta sentita la VI Commissione legislativa permanente dell'ARS disciplina la formazione degli elenchi provinciali e la gestione degli incarichi convenzionali.

4. Il servizio di Psicologia delle cure primarie è finalizzato a:

- a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;
- b) intercettare i bisogni di benessere psicologici che spesso rimangono inespressi dalla popolazione;
- c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura;
- d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali;
- e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid 19.
- f) attivare d'intesa con gli istituti scolastici di ogni ordine grado i servizi di assistenza psicologica e d'ascolto.
- g) promuovere, facilitare e organizzare con i distretti sociosanitari i servizi di inclusione sociale e socio-lavorativa per le persone con disabilità, nonché i servizi di assistenza per il sostegno e il sollievo dei loro caregivers;
- h) partecipare ai lavori dell'U.V.M. per la valutazione multidimensionale della persona con disabilità.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e comunque subordinati al rispetto del tetto di spesa fissato per il personale delle Aziende Sanitarie e dell'equilibrio di bilancio complessivo.

Art. 7

Disposizioni in favore delle residenze artistiche

1. Al fine di sviluppare e valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda in

linea con previsto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a sottoscrivere con il MiC/DGS gli Accordi di programma interregionale, recante i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione, attraverso bandi regionali, dell'intesa con la conferenza permanente tra lo stato, le regioni e le province autonome, repertorio atti n. 224/CSR del 3 novembre 2021.

2. Per l'attuazione dei progetti il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi mentre la restante quota, pari al massimo all'80% dei costi complessivi di progetto, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale, e precisamente per una quota pari al 40% da parte del MiC/DGS ed una quota pari al 60 % da parte della Regione che sarà garantita ai sensi dell'articolo 88, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 a valere sulla Missione 20, Programma 3, capitolo 613924.

Art. 8

Identità culturale Siciliana

1. L'espressione "identità culturale siciliana" è intesa come l'insieme dei riferimenti costitutivi l'identità della comunità regionale siciliana, riconosciuta e condivisa nella sua dignità collettiva.
2. Gli elementi costitutivi dell'identità di cui al comma 1, sono tutte le risorse storiche, archeologiche, artistiche, etnoantropologiche, archivistiche e bibliografiche risultanti dall'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi del territorio regionale, e che la comunità regionale identifica come riflesso ed espressione dei propri valori, conoscenze e tradizioni.
3. La Regione siciliana riconosce l'interesse pubblico associato agli elementi dell'identità culturale del proprio territorio e ne sostiene la conservazione e valorizzazione, nel rispetto delle diversità esistenti.
4. L'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana promuove e tutela l'identità culturale siciliana quale elemento centrale per uno sviluppo sociale e culturale sostenibile del territorio regionale."

Art. 9

Misure in favore delle aziende

Al comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020 n.9, le parole "*Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili con analoghe misure previste dalla normativa nazionale*" sono sostituite dalle seguenti "*Le misure di cui al presente comma possono essere cumulate fino alla concorrenza del cento per cento del costo dell'investimento con altre agevolazioni a valere su risorse pubbliche*".

Art. 10

Integrazioni all'art.2 della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, recante "Disciplina in materia di risorse idriche"

All'art.2 della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

"2. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze dell'ARERA, determina la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico

regionali di livello sovra ambito, di cui all'art.9 della legge regionale 9 agosto 2002, n.11, previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione di cui al successivo comma.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, è istituita la Commissione Idrica Regionale (CIR), di cui fanno parte i Presidenti delle Assemblee Territoriali Idriche disciplinate dalla presente legge, presieduta dall'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Il Presidente convoca la Commissione, ne coordina l'attività, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, dirige i lavori e vigila sull'andamento complessivo delle attività. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

4. L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR, che viene convocata entro il quattordicesimo giorno dalla trasmissione. Qualora necessario, il Presidente della CIR può disporre una seconda convocazione da tenersi non oltre il quattordicesimo giorno dalla prima convocazione. Il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta del profilo tariffario e dello schema regolatorio ai componenti della CIR.

5. L'applicazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri sul bilancio della Regione".

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

